Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Martedì, 29 dicembre 1925** — **Numero 301**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO.

I signori abbonati che non avessero ancora rinnovato l'abbonamento alla Gazzetta Ufficiale, *per l'anno* 1926, *sono pregati, nel loro stesso interesse, di farlo al più presto.*

L'Amministrazione della Gazzetta *non può garantire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati che rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.*

Si porta a conoscenza del pubblico che presso la Libreria di Stato e i librai concessionari sono aperti gli abbonamenti alla edizione economica della « Raccolta delle Leggi e dei Decreti » al prezzo annuo di associazione di L. 40.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei deputati: Diffida . . . . Pag. 5066

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

2530. — LEGGE 24 dicembre 1925, n. 2260.
Delega al Governo del Re della facoltà di emendare il Codice penale, il Codice di procedura penale, le leggi sull'ordinamento giudiziario e di apportare nuove modificazioni e aggiunte al Codice civile . . . . Pag. 5066

2531. — LEGGE 24 dicembre 1925, n. 2263.
Attribuzioni e prerogative del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato . . . . Pag. 5067

2532. — LEGGE 10 dicembre 1925, n. 2261.
Conversione in legge del R. decreto-legge 16 luglio 1924, n. 1257, che ripristina i compartimenti marittimi di Viareggio, Torre del Greco e Ravenna . . . . Pag. 5068

2533. — LEGGE 24 dicembre 1925, n. 2264.
Conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, concernente le norme per l'uso della bandiera nazionale . . . . Pag. 5068

2534. — REGIO DECRETO 24 dicembre 1925, n. 2265.
Scioglimento degli organi elettivi dell'« Associazione italiana albergatori » e nomina di un Regio commissario. Pag. 5069

2535. — REGIO DECRETO 29 novembre 1925, n. 2266.
Disposizioni relative ai concorsi ed alla nomina degli ufficiali sanitari . . . . Pag. 5069

2536. — REGIO DECRETO 19 novembre 1925, n. 2248.
Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare Francesco Genala, in Soresina . . . . Pag. 5071

2537. — REGIO DECRETO 19 novembre 1925, n. 2247.
Approvazione del nuovo statuto della cassa scolastica del Regio istituto tecnico F. A. Bonelli, in Cuneo. Pag. 5071

2538. — REGIO DECRETO 19 novembre 1925, n. 2249.
Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto magistrale Adelaide Cairoli, in Pavia. Pag. 5071

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1925.
Approvazione ed esecutorietà del catasto del Consorzio irriguo di Caselle Landi, con sede in Caselle Landi, provincia di Milano . . . . Pag. 5071

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1925.
Approvazione ed esecutorietà del catasto del Consorzio irriguo di Castelnuovo Bocca d'Adda (Altipiano), con sede in Castelnuovo Bocca d'Adda, provincia di Milano . . Pag. 5072

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1925.
Approvazione ed esecutorietà del catasto del Consorzio irriguo del Mezzanone di Caselle Landi, con sede in Caselle Landi, provincia di Milano . . . . Pag. 5072

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1925.
Nuova misura del contributo del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana . . . . Pag. 5072

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Rettifiche d'intestazione (Elenco n. 21). Pag. 5073

BANDI DI CONCORSO

Ministero dell'economia nazionale:
Concorso alla cattedra di professore non stabile di politica economica presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania . . . . Pag. 5074
Concorso alla cattedra di professore non stabile di storia economica presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania . . . . Pag. 5075

Ministero delle finanze: Concorso a 15 posti di allievi chimici nei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette. Pag. 5075

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

Società anonima per la ferrovia Mantova-Cremona, in Milano: Elenco dei titoli ed obbligazioni di serie A e B sorteggiati nella 51ª estrazione del 19 dicembre 1925.
Società anonima per la ferrovia Padova-Piazzola, in Padova: Elenco dei titoli estratti per il rimborso.
Istituto di credito fondiario dell'Istria: Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate nella 84ª estrazione del 22 dicembre 1925.
Istituto di credito fondiario in Gorizia: Elenco delle cartelle fondiarie 5 per cento sorteggiate nella 1ª estrazione del 21 dicembre 1925.
Provincia di Verona - Ferrovia Verona-Caprino-Garda: Obbligazioni estratte il 24 dicembre 1925.
Società umbro-marchigiana per l'esercizio dell'industria agricola: Elenco delle obbligazioni estratte il 15 dicembre 1925.
Società funivie Savona-San Giuseppe, in Savona: Elenco delle obbligazioni ipotecarie 4.50 % sorteggiate nella 11ª estrazione del 22 dicembre 1925.

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Diffida.

La Biblioteca della Camera dei deputati avverte tutti coloro che possono avervi interesse e, in modo speciale, le Amministrazioni dei periodici, che essa non riconosce alcun impegno per pubblicazioni inviatele senza speciale ordinazione, nè si crede in obbligo di respingerle e molto meno di pagare il relativo prezzo di vendita o di abbonamento. Essa considera come omaggio tutte le pubblicazioni, non espressamente ordinate, che le sono dirette.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2530.

LEGGE 24 dicembre 1925, n. 2260.
Delega al Governo del Re della facoltà di emendare il Codice penale, il Codice di procedura penale, le leggi sull'ordinamento giudiziario e di apportare nuove modificazioni e aggiunte al Codice civile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato:

1° a modificare nel Codice penale le disposizioni concernenti il sistema delle pene, gli effetti e l'esecuzione delle condanne penali, le cause che escludono e diminuiscono l'imputabilità, la recidiva, l'estinzione dell'azione e delle condanne penali e le disposizioni concernenti i singoli reati e le pene ad essi relative, per adeguarle alle nuove esigenze della vita economica e sociale, nonchè ad emendare gli articoli del Codice stesso che dànno luogo a questioni tradizionali o che comunque siano riconosciuti formalmente imperfetti;

2° a modificare le disposizioni del Codice di procedura penale, tenendo conto degli inconvenienti messi in luce dalla sua pratica applicazione, e ad emendare gli articoli che hanno dato luogo a controversie, o che comunque siano riconosciuti formalmente imperfetti;

3° a modificare le leggi sull'ordinamento giudiziario, e le altre leggi concernenti l'ordinamento del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e del personale giudiziario di ogni ordine; a coordinare le norme sull'ordinamento giudiziario con i nuovi Codici di procedura civile e di procedura penale, e a pubblicare un nuovo testo unico delle leggi sull'ordinamento giudiziario;

4° a coordinare le nuove disposizioni del Codice penale, del Codice di procedura penale e delle leggi sull'ordinamento giudiziario con quelle relative alla medesima materia contenute in altre leggi, incorporando, ove occorra, nei due Codici e nel testo unico sull'ordinamento giudiziario, le disposizioni delle leggi speciali, e a modificare, sempre a scopo di coordinamento, altre leggi dello Stato.

Art. 2.

I progetti dei decreti che approvano i nuovi testi del Codice penale, del Codice di procedura penale e delle leggi sull'ordinamento giudiziario emendati saranno sottoposti all'esame e al parere delle stesse Commissioni parlamentari, che hanno esaminato il presente disegno di legge, insieme riunite, che si suddivideranno in tre Sottocommissioni.

I presidenti del Senato e della Camera dei deputati provvederanno alla sostituzione dei senatori e dei deputati, membri delle Commissioni, che, per qualsiasi ragione, abbiano cessato di farne parte. Tuttavia i deputati, che abbiano cessato di appartenere al Parlamento, rimarranno in carica fino all'espletamento del mandato.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato ad apportare al Codice civile altre modificazioni ed aggiunte, oltre quelle indicate

nell'art. 1, n. 1, della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, conservando immutati i fondamentali principi degli istituti.

E' autorizzato altresì a coordinarne le disposizioni con quelle relative alla medesima materia contenute in altre leggi incorporandole, ove occorra, nel Codice ed occorrendo modificandole sempre a scopo di coordinamento.

Potranno pubblicarsi separatamente singoli libri o titoli del Codice civile emendato.

Ai fini dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, per la Camera dei deputati sarà nominata una Commissione composta di 18 deputati scelti dal presidente.

A questa Commissione, come a quella già eletta dal Senato agli stessi fini, si applicano le norme dell'art. 2 della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 2531.

LEGGE 24 dicembre 1925, n. 2263.

Attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il potere esecutivo è esercitato dal Re per mezzo del suo Governo. Il Governo del Re è costituito dal Primo Ministro Segretario di Stato e dai Ministri Segretari di Stato.

Il Primo Ministro è Capo del Governo.

Art. 2.

Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato è nominato e revocato dal Re ed è responsabile verso il Re dell'indirizzo generale politico del Governo.

Il decreto di nomina del Capo del Governo Primo Ministro è controfirmato da lui, quello di revoca dal suo successore.

I Ministri Segretari di Stato sono nominati e revocati dal Re su proposta del Capo del Governo Primo Ministro. Essi sono responsabili verso il Re e verso il Capo del Governo di tutti gli atti e provvedimenti dei loro Ministeri.

I Sottosegretari di Stato sono nominati e revocati dal Re, su proposta del Capo del Governo di concerto col Ministro competente.

Art. 3.

Il Capo del Governo Primo Ministro dirige e coordina l'opera dei Ministri, decide sulle divergenze che possono sorgere tra di essi, convoca il Consiglio dei Ministri e lo presiede.

Art. 4.

Il numero, la costituzione e le attribuzioni dei Ministeri sono stabilite per decreto Reale, su proposta del Capo del Governo.

Con Regio decreto può essere affidata al Capo del Governo la direzione di uno o più Ministeri. In tal caso con suo decreto egli può delegare al Sottosegretario di Stato parte delle attribuzioni del Ministro.

Art. 5.

Il Capo del Governo fa parte del Consiglio per la tutela o la cura delle persone della Famiglia Reale ed esercita le funzioni di notaio della Corona.

Egli è altresì, di diritto, segretario dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata.

Art. 6.

Nessun oggetto può essere messo all'ordine del giorno di una delle due Camere, senza l'adesione del Capo del Governo.

Il Capo del Governo ha facoltà di richiedere che una proposta di legge, rigettata da una delle due Camere, sia messa in votazione quando siano passati almeno tre mesi dalla prima votazione. In questo caso si procede, senza discussione, alla votazione della proposta di legge a scrutinio segreto. Qualora, insieme alla richiesta di rinnovazione della votazione, siano stati dal Governo presentati emendamenti, l'esame e la discussione della proposta sono limitati agli emendamenti, e quindi si procede alla votazione della proposta di legge a scrutinio segreto.

Il Capo del Governo ha altresì facoltà di richiedere che una proposta di legge, rigettata da una delle due Camere, sia egualmente trasmessa all'altra e da questa esaminata e messa ai voti.

Quando una proposta di legge già approvata da una delle due Camere, sia approvata dall'altra con emendamenti, il nuovo esame e la nuova discussione, davanti alla Camera, alla quale la proposta è rinviata, sono limitati agli emendamenti, dopo di che si procede senz'altro alla votazione a scrutinio segreto della proposta di legge.

Art. 7.

Il Capo del Governo, finchè è in carica, precede nelle pubbliche funzioni e nelle cerimonie ufficiali, i cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata.

Egli gode sul bilancio dello Stato, di un annuo assegno per spese di rappresentanza, da determinarsi per decreto Reale.

Art. 8.

Il Capo del Governo designa, di volta in volta, il Ministro che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 9.

Chiunque commette un fatto diretto contro la vita, l'integrità o la libertà del Capo del Governo è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni, e, se consegue l'intento, con l'ergastolo.

Chiunque con parole od atti offende il Capo del Governo è punito con la reclusione o con la detenzione da sei a trenta mesi e con la multa da L. 500 a L. 3000.

Art. 10.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2532.

LEGGE 10 dicembre 1925, n. 2261.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 luglio 1924, n. 1257, che ripristina i compartimenti marittimi di Viareggio, Torre del Greco e Ravenna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 luglio 1924, n. 1257, che ripristina i compartimenti marittimi di Viareggio, Torre del Greco e Ravenna.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2533.

LEGGE 24 dicembre 1925, n. 2264.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, concernente le norme per l'uso della bandiera nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, concernente le norme per l'uso della bandiera nazionale con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

Art. 1.

La bandiera nazionale, è formata da un drappo di forma rettangolare interzato in palo, di verde, di bianco e di rosso, col bianco coronato dallo stemma Reale bordato d'azzurro.

Il drappo deve essere alto due terzi della sua lunghezza, e i tre colori vanno distribuiti nell'ordine anzidetto e in parti eguali, in guisa che il verde sia aderente all'inferitura.

La bandiera di Stato, da usarsi nelle residenze dei Sovrani e della Reale Famiglia, nelle sedi del Parlamento, delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e degli uffici governativi, ha lo stemma sormontato dalla corona Reale.

Art. 2.

Per le bandiere nazionali usate dal Regio esercito, dalla Regia marina, dalla Regia aeronautica, come per quelle usate dalla marina mercantile e dagli Enti che ne ebbero disciplinato l'uso da apposite disposizioni, nulla è innovato alle prescrizioni ora vigenti.

Art. 3.

Le bandiere nazionali degli Enti pubblici locali hanno lo stemma senza corona, e con la bordatura azzurra.

Art. 4.

Gli Enti pubblici locali possono fare uso soltanto della bandiera nazionale e dei vessilli e gonfaloni tradizionali propri degli Enti, purchè questi siano accompagnati alla bandiera nazionale, che avrà sempre il posto d'onore, a destra o in alto.

L'autorità governativa può ordinare, secondo le consuetudini del Regno, che sui pubblici edifici delle Provincie, dei Comuni e degli Enti riconosciuti o vigilati dallo Stato sia esposta la bandiera nazionale.

In caso di trasgressione, il Prefetto provvederà a termini di legge.

Art. 5.

In segno di lutto le bandiere degli edifici e quelle con sistemazione fissa devono essere tenute a mezz'asta; potranno anche avere due strisce di velo nero adattate all'estremità superiore dell'inferitura. Queste strisce sono obbligatorie invece per le bandiere che vengono portate nelle pubbliche cerimonie funebri.

Art. 6.

Nei festeggiamenti e nelle pubbliche funzioni la bandiera nazionale o di Stato deve avere la precedenza sopra tutti gli altri emblemi civili.

Art. 7.

Ferme rimanendo le norme e consuetudini di diritto internazionale per l'uso delle bandiere da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, nessuno, cittadino o straniero, potrà nel Regno esporre bandiere di altri Stati, se non accompagnate alla bandiera italiana che occuperà sempre il posto d'onore, a destra, o in mezzo se le bandiere straniere sono più di una.

In caso di trasgressione l'autorità di pubblica sicurezza provvederà alla immediata rimozione della o delle bandiere ed i colpevoli saranno puniti con multa da L. 1000 a 5000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2534.

REGIO DECRETO 24 dicembre 1925, n. 2265.

Scioglimento degli organi elettivi dell'« Associazione italiana albergatori » e nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 maggio 1903, n. CCCCX, col quale la « Associazione italiana degli albergatori », con sede in Roma venne costituita in Ente morale;

Visto il R. decreto 27 maggio 1923, n. 1462, col quale venne approvato il nuovo statuto di detta Associazione;

Ritenuto che lo stato di crisi prolungata in cui trovasi l'Associazione in seguito alle dimissioni rassegnate dal presidente fin dal 28 giugno 1925, senza che sia stato possibile finora di sostituirlo, è indice di una situazione di cose anormali, il che è confermato da recenti incresciosi incidenti che dimostrano l'impossibilità di funzionamento degli attuali organi dell'Associazione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di porre in grado l'Associazione di adempiere le sue finalità, nell'interesse dell'economia nazionale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono sciolti gli organi elettivi dell'« Associazione italiana degli albergatori ». L'amministrazione temporanea dell'Ente è affidata al signor gr. uff. Alfredo Campione in qualità di Regio commissario con l'obbligo di sottoporre al Ministero dell'economia nazionale, nel termine perentorio di due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le proposte che dovranno assicurare il normale e proficuo funzionamento dell'Ente.

A tale scopo sono conferiti al Regio commissario i poteri attribuiti dal vigente statuto all'assemblea dei delegati, al Consiglio direttivo, al presidente e all'ufficio di presidenza, con facoltà altresì di sciogliere gli organi sezionali dell'Associazione e di sostituirli temporaneamente con proprii rappresentanti.

Art. 2.

Il Regio commissario predetto durerà in carica non oltre tre mesi.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 177. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2535.

REGIO DECRETO 29 novembre 1925, n. 2266.

Disposizioni relative ai concorsi ed alla nomina degli ufficiali sanitari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Veduto il regolamento 19 luglio 1906, n. 466;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'infuori del caso previsto nel primo comma dell'art. 18 del testo unico delle leggi sanitarie, 1° agosto 1907, n. 636, la nomina dell'ufficiale sanitario è fatta dal Prefetto sulle risultanze di un pubblico concorso.

Il concorso deve aver luogo per titoli ed esami, salvo il disposto dei successivi articoli 4 e 13.

Art. 2.

I concorsi per ufficiali sanitari, banditi per titoli ed esami, sono giudicati da una Commissione composta:

1° del Vice prefetto, presidente;

2° di due professori stabili di università, nominati dal Prefetto, dei quali uno d'igiene ed uno di chimica medica;

3° del medico provinciale;

4° di un ufficiale sanitario, capo di ufficio di igiene, nominato dal Prefetto.

Un funzionario amministrativo di Prefettura, designato dal Prefetto, ha le funzioni di segretario della Commissione.

I concorsi aperti contemporaneamente, od a breve distanza di tempo tra loro, per posti vacanti nella stessa Provincia, debbono essere affidati al giudizio di un'unica Commissione, in modo che nella Provincia vi sieno, in ogni anno, al massimo, due sessioni di esami.

Art. 3.

La Commissione, di cui al precedente articolo, si raduna presso la Prefettura della Provincia, dove si trova il Comune o Consorzio interessato.

Le prove di esami hanno luogo nel capoluogo della Provincia, quando concorrano le condizioni necessarie per espletarle. Negli altri casi il Prefetto determina la sede nella quale gli esami debbono svolgersi.

Gli esami consistono in prove scritte, in esercizi pratici ed in prove orali.

I programmi e le norme generali per i detti concorsi sono stabiliti con decreto del Ministro per l'interno.

Art. 4.

I concorsi per la nomina di ufficiali sanitari nei Comuni che giusta l'ultimo censimento, od in base alle risultanze dei registri d'anagrafe, regolarmente tenuti, abbiano raggiunto una popolazione di 100.000 abitanti, possono essere banditi dal Prefetto per soli titoli, quando analoga richiesta sia fatta dal Consiglio comunale interessato.

Anche in questo caso, però, rimane sempre salva alla Commissione giudicatrice del concorso la facoltà di sottoporre i concorrenti alle prove d'esame stabilite dall'articolo precedente, od a talune di esse.

Art. 5.

I concorsi banditi per soli titoli, a norma del precedente articolo, sono giudicati da una Commissione composta:

1° del Vice prefetto, presidente;

2° del professore stabile di igiene più anziano appartenente al Consiglio superiore di sanità;

3° di tre professori stabili di università, nominati dal Prefetto, dei quali uno d'igiene, uno di clinica medica ed il terzo di patologia generale;

4° del medico provinciale;

5° di un ufficiale sanitario, capo di ufficio di igiene di un capoluogo di Provincia, nominato dal Prefetto.

L'anzianità del professore stabile di igiene, appartenente al Consiglio superiore di sanità, è determinata dal periodo di appartenenza al Consiglio stesso, ed, a parità di detto periodo, dall'anzianità di insegnamento.

Un funzionario amministrativo di Prefettura, designato dal Prefetto ha le funzioni di segretario della Commissione. La Commissione si raduna presso la Prefettura della Provincia dove si trova il Comune interessato.

Le eventuali prove di esami hanno luogo nel Comune, quando concorrono le condizioni necessarie per espletarle. Negli altri casi il Prefetto determina la sede nella quale gli esami debbono svolgersi.

Art. 6.

L'avviso di concorso per la nomina degli ufficiali sanitari è pubblicato dal Prefetto almeno 45 giorni prima che scada il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione e, per tutto quel tempo, deve rimanere affisso all'albo della Prefettura ed a quello del Comune o dei Comuni interessati.

L'avviso di concorso deve essere, inoltre, contemporaneamente inserito nel Foglio degli annunzi legali della provincia, in due periodici sanitari del Regno, tra i più diffusi, ed in un giornale quotidiano della Provincia, od, in mancanza, in quello di una delle Provincie vicine.

Il bando di concorso deve contenere sommarie indicazioni sull'estensione e popolazione del Comune o Consorzio e deve indicare lo stipendio e gli altri eventuali emolumenti assegnati al posto, deliberati a norma di legge.

Art. 7.

I concorrenti ai posti d'ufficiale sanitario devono presentare i seguenti documenti:

1° certificato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di non avere subito condanne penali per i titoli indicati nell'art. 25 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, salvo che la condanna sia stata seguita da riabilitazione o da amnistia;

4° certificato di buona condotta morale e politica;

5° diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, in originale o in copia notarile, o diploma, in originale o in copia notarile, di laurea in medicina e chirurgia, conseguita entro il 31 dicembre 1924, o conseguita entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909;

6° certificato di avere adempiuto agli obblighi di leva;

7° certificato, di data recente, di sana e robusta costituzione e di idoneità fisica all'esercizio della carica.

I certificati di cui ai nn. 3 e 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella dell'apertura del concorso.

Ogni concorrente allegherà, poi, alla domanda, i titoli scientifici e di carriera che crederà utile nel proprio interesse di produrre, descrivendoli in un elenco in due originali, dei quali uno rimarrà unito agli atti ed il secondo gli sarà restituito con dichiarazione di ricevuta.

Art. 8.

Salvo il disposto dell'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, i concorrenti ai posti di ufficiale sanitario non debbono superare alla data di pubblicazione del relativo bando di concorso l'età di anni 45.

A termini dell'art. 26 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, e dell'art. 1 del R. decreto 17 giugno 1923, n. 1437, sono esentati dal limite di età:

a) i medici provinciali ed i medici provinciali aggiunti, i quali abbiano prestato, per almeno 6 anni, servizio effettivo nell'Amministrazione sanitaria del Regno;

b) coloro che, alla data del bando di concorso, prestino servizio in un Comune o consorzio, nella qualità di ufficiale sanitario, con nomina biennale o definitiva, o di impiegato di ruolo presso uffici di igiene o presso reparti medico-micrografici di laboratori di vigilanza igienica;

c) coloro che, alla data del bando di concorso, abbiano prestato tre anni di ininterrotto servizio in uno stesso Comune o consorzio, nella qualità di ufficiale sanitario, a seguito di regolare nomina prefettizia, anche provvisoria.

Art. 9.

Ai componenti delle Commissioni, di cui ai precedenti articoli 2 e 5, è assegnata una medaglia di presenza di L. 25 per ogni giorno di adunanza.

Ai componenti medesimi spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità giornaliera di soggiorno di L. 80, qualora non appartengano al personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato.

Agli altri componenti, che appartengono al personale suddetto, sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 180 e 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Al segretario delle Commissioni medesime è assegnato, oltre il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità giornaliera di soggiorno, se dovuti, una medaglia di presenza di L. 15 per ogni giorno di adunanza.

Tutte le indennità anzidette e le eventuali spese di laboratorio da liquidarsi dal Prefetto, sono a carico dei Comuni o Consorzi interessati.

Art. 10.

Spetta alla Commissione giudicatrice del concorso di decidere sull'ammissibilità dei concorrenti.

Art. 11.

I concorrenti giudicati idonei sono classificati per ordine di punti.

A parità di merito hanno vigore le norme di cui all'art. 3 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2073.

Il Prefetto, constatata la regolarità del procedimento, provvede, con decreto, alla nomina dell'ufficiale sanitario, ai termini del penultimo comma dell'articolo 18 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636.

Il provvedimento del Prefetto è definitivo.

Art. 12.

Non oltre un mese dopo decorso il periodo di prova, di cui al penultimo comma dell'art. 18 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, il Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità ed il Consiglio comunale o l'Amministrazine consorziale interessata, procede alla nomina definitiva od al licenziamento dell'ufficiale sanitario, ai termini della legge.

Il provvedimento del Prefetto è definitivo.

Art. 13.

Per la nomina dell'ufficiale sanitario dei Consorzi, che saranno definitivamente costituiti entro il 31 dicembre 1926, sarà bandito un concorso per soli titoli, al quale saranno ammessi soltanto gli ufficiali sanitari con nomina definitiva dei Comuni consorziati, e quelli provvisori, con regolare nomina prefettizia, i quali dalla data del 1° gennaio 1924 abbiano prestato ininterrotto servizio in uno dei Comuni predetti.

I concorsi saranno giudicati dalla Commissione di cui all'art. 2. Rimane sempre salva alla Commissione giudicatrice del concorso la facoltà di sottoporre i concorrenti a tutte le prove d'esame stabilite dal precedente art. 3 od a talune di esse.

Nel caso in cui detti concorsi abbiano esito negativo sarà bandito dal Prefetto il concorso pubblico per titoli ed esami.

Art. 14.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel capo I del titolo III del regolamento approvato con R. decreto 19 luglio 1906, n. 466.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 176. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2536.

REGIO DECRETO 19 novembre 1925, n. 2248.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare Francesco Genala, in Soresina.

N. 2248. R. decreto 19 novembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare Francesco Genala, in Soresina, ed è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1925.

Numero di pubblicazione 2537.

REGIO DECRETO 19 novembre 1925, n. 2247.

Approvazione del nuovo statuto della cassa scolastica del Regio istituto tecnico F. A. Bonelli, in Cuneo.

N. 2247. R. decreto 19 novembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della cassa scolastica del Regio istituto tecnico F. A. Bonelli, in Cuneo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1925.

Numero di pubblicazione 2538.

REGIO DECRETO 19 novembre 1925, n. 2249.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto magistrale Adelaide Cairoli, in Pavia.

N. 2249. R. decreto 19 novembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto magistrale Adelaide Cairoli, in Pavia, ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1925.

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1925.

Approvazione ed esecutorietà del catasto del Consorzio irriguo di Caselle Landi, con sede in Caselle Landi, provincia di Milano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la domanda in data 27 ottobre 1925, con la quale il presidente del Consorzio irriguo di Caselle Landi con sede in Caselle Landi, provincia di Milano, chiede che sia approvato e reso esecutorio il catasto consorziale compilato a termini di legge;

Visto il verbale dell'assemblea degli utenti dell'8 luglio 1924 certificato in estratto per atti di notar Di Carlo da Orio Litta dal quale risulta essere stata conferita al presidente la facoltà di inoltrare la domanda di cui trattasi;

Visto l'atto di costituzione del 3 giugno 1923 rogato notar Tagliabue in Codogno, registrato in Codogno il 23 giugno 1923, n. 339, e lo statuto che di tale atto forma parte integrante, trascritto all'ufficio delle ipoteche di Lodi il 1° settembre 1923, n. 2739;

Viste le modificazioni successivamente apportate al detto statuto a richiesta del Ministero dell'economia nazionale, in merito alla validità delle deliberazioni delle assemblee come da verbale di assemblea del dì 22 marzo 1925 autenticato notar Di Carlo da Orio Litta e registrato in Casalpusterlengo l'11 ottobre 1925, n. 81, trascritto all'ufficio delle ipoteche di Lodi il 15 ottobre successivo, n. 2996;

Ritenuto risultare dagli atti che il catasto del Consorzio è stato pubblicato ai sensi di legge e che nessun reclamo è stato inoltrato nel termine prescritto;

Visto il testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, ed il regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733, serie 3ª, sui consorzi ed opere d'irrigazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato e reso esecutorio il catasto del Consorzio Caselle Landi con sede in Caselle Landi, provincia di Milano, compilato e pubblicato a termine di legge per l'estensione di ettari 749, are 17 e centiare 45 compresi nel territorio di Caselle Landi, provincia di Milano.

Roma, addì 16 dicembre 1925.

p. *Il Ministro*: PEGLION.

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1925.

Approvazione ed esecutorietà del catasto del Consorzio irriguo di Castelnuovo Bocca d'Adda (Altipiano), con sede in Castelnuovo Bocca d'Adda, provincia di Milano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la domanda in data 27 ottobre 1925, con la quale il presidente del Consorzio irriguo di Castelnuovo Bocca d'Adda (Altipiano) con sede in Castelnuovo Bocca d'Adda, provincia di Milano, chiede che sia approvato e reso esecutorio il catasto consorziale compilato a termini di legge;

Visto il verbale dell'assemblea degli utenti del 18 novembre 1923 certificato in estratto per atti di notar Asti da Casalpusterlengo dal quale risulta essere stata conferita al presidente la facoltà di inoltrare la domanda di cui trattasi;

Visto l'atto di costituzione del 21 ottobre 1923 rogato notar Ferrari da Castiglione d'Adda, registrato in Casalpusterlengo il 10 novembre 1923, n. 237, e lo statuto che di tale atto forma parte integrante, trascritto all'ufficio delle ipoteche di Cremona il 21 gennaio 1924, n. 326;

Viste le modificazioni successivamente apportate al detto statuto a richiesta del Ministero dell'economia nazionale, in merito alla validità delle deliberazioni delle assemblee, come da verbale di assemblea del dì 29 marzo 1925, autenticato notar Di Carlo da Orio Litta e registrato in Casalpusterlengo il dì 11 ottobre successivo, n. 82, trascritto all'ufficio delle ipoteche di Cremona il 15 ottobre 1925, numero 3694;

Ritenuto risultare dagli atti che il catasto del Consorzio è stato pubblicato ai sensi di legge e che nessun reclamo è stato inoltrato nel termine prescritto;

Visto il testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, ed il regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733, serie 3ª, sui consorzi ed opere d'irrigazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato e reso esecutorio il catasto del Consorzio Castelnuovo Bocca d'Adda (Altipiano) con sede in Castelnuovo Bocca d'Adda, provincia di Milano, compilato e pubblicato a termine di legge per l'estensione di ettari 71, are 67, centiare 87 compresi nel territorio di Castelnuovo Bocca d'Adda, provincia di Milano.

Roma, addì 16 dicembre 1925.

p. *Il Ministro*: PEGLION.

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1925.

Approvazione ed esecutorietà del catasto del Consorzio irriguo del Mezzanone di Caselle Landi, con sede in Caselle Landi, provincia di Milano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la domanda in data 20 gennaio 1925, con la quale il presidente del Consorzio irriguo del Mezzanone di Caselle Landi, con sede in Caselle Landi, provincia di Milano, chiede che sia approvato e reso esecutorio il catasto consorziale compilato a termini di legge;

Visto il verbale dell'assemblea degli utenti del 7 novembre 1923 certificato in estratto per atti di notaro Gandolfi da Orio Litta dal quale risulta essere stata conferita al presidente la facoltà di inoltrare la domanda di cui trattasi;

Visto l'atto di costituzione del 30 novembre 1924, rogato notar Gandolfi da Orio Litta, registrato in Casalpusterlengo il 3 gennaio 1925, n. 347, e lo statuto che di tale atto forma parte integrante, trascritto all'ufficio delle ipoteche di Lodi il dì 8 gennaio successivo, n. 102;

Viste le modificazioni successivamente apportate al detto statuto a richiesta del Ministero dell'economia nazionale, in merito alla validità delle deliberazioni delle assemblee come da verbale di assemblea del dì 4 aprile 1925 autenticato notar Gandolfi da Orio Litta e registrato in Casalpusterlengo il dì 11 ottobre successivo al n. 83, trascritto all'ufficio delle ipoteche di Lodi il 15 ottobre dello stesso anno, n. 3434;

Ritenuto risultare dagli atti che il catasto del Consorzio è stato pubblicato ai sensi di legge e che nessun reclamo è stato inoltrato nel termine prescritto;

Visto il testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, ed il regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733, serie 3ª, sui consorzi ed opere d'irrigazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato e reso esecutorio il catasto del Consorzio del Mezzanone di Caselle Landi, con sede in Caselle Landi, provincia di Milano, compilato e pubblicato a termine di legge per l'estensione di ettari 209, are 53, centiare 94 compresi nel territorio di Caselle Landi, provincia di Milano.

Roma, addì 17 dicembre 1925.

p. *Il Ministro*: PEGLION.

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1925.

Nuova misura del contributo del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduti il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e l'art. 74 del regolamento approvato col R. decreto 7 dicembre 1924, n. 2270;

Sentito il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione;

Determina:

L'aumento della somma versata annualmente dal Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, dovuto a norma dell'art. 74 del regolamento approvato col R. decreto 7 dicembre 1924, n. 2270, per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria degli operai addetti alle miniere di zolfo della Sicilia, è stabilito nella misura di L. 2.50 per ogni tonnellata di zolfo venduto e consegnato a decorrere dal 1° gennaio 1924.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 dicembre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione. (Elenco n. 21).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	115717	50 —	*Carmelingo* Leonilda fu Felice, minore sotto la patria postestà della madre Panicali Elisa di *Carmelingo* Felice, dom. a Napoli.	*Camerlingo* Leonilda fu Fedice, minore sotto la patria postestà della madre Panicali Elisa, ved. di *Camerlingo* Felice, dom. a Napoli.
»	80087	300 —	*Calcea Antonio* fu Salvatore, dom. a New York.	*Caleca Antonino* fu Salvatore, dom. a New York.
P. N. 5 %	22772	600 —	*Caleco* Antonino fu Salvatore, dom. a New York.	*Caleca* Antonino fu Salvatore, dom. a New York.
Buono tesoro quinquennale 9ª emissione	833	500 —	*Nata* Vincenzina di Ferdinando, minore sotto la patria potestà del padre.	*Natta* Vincenzina di Ferdinando, minore sotto la patria potestà del padre.
Cons. 5 %	84822	1780 —	Raineri Gisella fu Salvatore, *nubile*, dom. a Genova.	Raineri Gisella fu Salvatore, *minore sotto la patria potestà della madre Hacker Orsolina fu Cristiano, ved. Raineri*, dom. a Genova.
»	334852	105 —	Colucci *Maria* di Ugo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli.	Colucci *Anna* di Ugo, minore ecc., come contro.
Buoni tesoro settennali 3ª serie	236 237 238	Cap.le 50,000 — » 50,000 — » 2,500 —	Sparavieri *Eleonora* fu Luigi, moglie di Freschi di Cucanea Carlo, vincolati.	Sparavieri *Maria-Eleonora* fu Luigi, moglie ecc., come contro, vincolati.
Buoni tesoro novennali 1ª serie	495 496 497	» 50,000 — » 50,000 — » 1,500 —	Sparavieri *Eleonora*, moglie di Freschi Carlo, vincolati.	Sparavieri *Maria-Eleonora*, moglie di Freschi Carlo, vincolati.
Buoni tesoro settennali 1ª serie	1554 1555 1556 1557 1558 1559	» 50,000 — » 50,000 — » 50,000 — » 50,000 — » 50,000 — » 50,000 —	Sparavieri *Eleonora* fu Luigi, moglie di Freschi Carlo, vincolati.	Sparavieri *Maria-Eleonora* fu Luigi, moglie di Freschi Carlo, vincolati.
Cons. 5 %	376940	650 —	Sivolella Ermenegilda *di Filippo*, moglie di Sagarese Giovanni, dom. in Savoia di Lucania (Potenza).	Sivolella Ermenegilda *fu Achille* moglie ecc., come contro.
3.50 % »	650879 650880	3500 — 3500 —	*Santi Roberto* fu Antonino, dom. in Palermo.	*Roberto Santi* fu Antonino, dom. in Palermo.
» » »	351341 351343 351342	52.50 17.50 14 —	Ruffino Pasqualina fu *Giuliano*, minore, sotto la patria potestà della madre Vaj *Carolina* fu Biagio, ved. di Ruffino *Giuliano*, dom. in Avigliana (Torino); l'ultima rendita è con usufrutto vitalizio a Vaj *Carolina* fu Biagio, ved. di Ruffino *Giuliano*, dom. in Avigliana (Torino).	Ruffino Pasqualina fu *Giulio*, minore, sotto la patria potestà della madre Vaj *Carola* fu Biagio, ved. di Ruffino *Giulio*, dom. in Avigliana (Torino); l'ultima rendita è con usufrutto vitalizio a Vaj *Carola* fu Biagio, ved. di Ruffino *Giulio*, dom. in Avigliana (Torino).

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	400641	2500 —	Santolomazza Maria fu Francesco, *nubile*, dom. a Castel Madama (Roma).	Santolomazza Maria fu Francesco, *moglie di Liberati Domenico*, dom. come contro.
»	312662	1000 —	Lunardi *Antonio-Placido* fu Giovanni Battista, dom. a Venezia.	Lunardi *Antonio-Domenico-Placido-Ernesto* fu Giovanni Battista, dom. a Venezia.
»	312663	185 —	Lunardi *Placido-Antonio* fu Giovanni Battista, dom. a Venezia.	
»	113007	375 —	Pedicini Francesco di Giovanni Battista, dom. a Foglianise (Benevento); con usufrutto vitalizio a Pedicini *Filippo* fu *Francesco*, dom. come sopra.	Pedicini Francesco di Giovanni Battista, dom. a Foglianise (Benevento); con usufrutto vitalizio a Pedicini *Bartolomeo-Filippo* fu *Gianfrancesco*, dom. come sopra.
»	257914	295 —	Bocci *Umberto* fu Arturo, minore sotto la patria potestà della madre Varlecchi Settimia, ved. di Bocci Arturo, dom. in Firenze.	Bocci *Ubaldo* fu Arturo, minore sotto la patria potestà della madre Varlecchi Settimia fu Cesare, ved. di Bocci Arturo, dom. a Firenze; l'ultima rendita è con usufrutto vitalizio a Varlecchi Settimia.
»	302870	665 —	Bocci *Umberto-Ubaldo* fu Arturo, minore sotto la patria potestà della madre Varlecchi Settimia fu Cesare, ved. Bocci Arturo, dom. a Firenze; l'ultima rendita è con usufrutto vitalizio a Varlecchi Settimia.	
»	392871	225 —		
»	150230	300 —	Figone *Isolina* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Firenze Luigia fu Francesco, ved. di Figone Antonio, dom. a Cucca, frazione del comune di Varese Ligure (Genova).	Figone *Maria-Isolina* fu Antonio, minore ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 12 dicembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso alla cattedra di professore non stabile di politica economica presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;

Visto il regolamento generale degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Vista la proposta fatta dal Consiglio accademico del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania nella seduta del 20 ottobre 1925;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania è aperto il concorso per la cattedra di professore non stabile di politica economica.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) la loro domanda in carta bollata da L. 3 alla quale dovranno unire:

a) l'atto di nascita;

b) il certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

c) il certificato generale del casellario giudiziario;

d) i certificati di buona condotta rilasciati dai sindaci dei Comuni nei quali il concorrente ha avuta la sua residenza durante l'ultimo triennio;

e) le pubblicazioni a stampa;

f) le notizie sulla propria operosità scientifica ed eventualmente didattica, in quattro esemplari;

g) gli altri titoli o documenti che il concorrente ritenga utile di presentare nel suo interesse;

h) l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni in quattro esem

Le pubblicazioni dovranno essere presentate possibilmente : copie. In nessun caso saranno accettate bozze di stampa. Non

titoli validi le pubblicazioni presentate dopo la scadenza del termine del concorso.

I documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) debbono essere legalizzati; quelli di cui alle lettere b), c) e d) debbono inoltre essere di data non anteriore di tre mesi a quella della data del bando di concorso.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento od all'Amministrazione governativa sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere b), c) e d), in luogo dei quali dovranno presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione cui appartengono, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali, od agli uffici postali e ferroviari.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 3.

Per l'inclusione nella terna, a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi, orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, come combattenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 dicembre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso alla cattedra di professore non stabile di storia economica presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;

Visto il regolamento generale degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Vista la proposta fatta dal Consiglio accademico del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania nella seduta del 20 ottobre 1925;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania è aperto il concorso per la cattedra di professore non stabile di storia economica.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) la loro domanda in carta bollata da L. 3 alla quale dovranno unire:

a) l'atto di nascita;

b) il certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

c) il certificato generale del casellario giudiziario;

d) i certificati di buona condotta rilasciati dai sindaci dei Comuni nei quali il concorrente ha avuta la sua residenza durante l'ultimo triennio;

e) le pubblicazioni a stampa;

f) le notizie sulla propria operosità scientifica ed eventualmente didattica, in quattro esemplari;

g) gli altri titoli o documenti che il concorrente ritenga utile di presentare nel suo interesse;

h) l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni in quattro esemplari.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate possibilmente in tre copie. In nessun caso saranno accettate bozze di stampa. Non sono titoli validi le pubblicazioni presentate dopo la scadenza del termine del concorso.

I documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) debbono essere legalizzati; quelli di cui alle lettere b), c) e d) debbono inoltre essere di data non anteriore di tre mesi a quella della data del bando di concorso.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento od all'Amministrazione governativa sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere b), c) e d), in luogo dei quali dovranno presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione cui appartengono, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali, od agli uffici postali e ferroviari.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 3.

Per l'inclusione nella terna, a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi, orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, come combattenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 dicembre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a 15 posti di allievi chimici nei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nonchè il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive aggiunte e modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esame a 15 posti di allievi chimici nei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, ivi compreso il Laboratorio dei denaturanti; di detti posti non oltre la metà è destinata agli ex combattenti ai termini dell'art. 20 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Art. 2.

L'esame consisterà in:

a) una prova pratica di analisi chimica qualitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti;

b) una prova pratica di analisi chimica quantitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti;

c) nello svolgimento scritto di un tema riguardante uno dei seguenti argomenti di chimica industriale: Zolfo - Acido solforico - Acido nitrico e nitrati - Cloro, cloruro di calce, clorati - Cloruro di sodio - Sali potassici - Soda, soda caustica - Ammoniaca e suoi sali - Fosforo, fosfati - Acido borico, borace - Calce e cementi - Carboni fossili - Oli minerali - Catrame del carbon fossile e principali prodotti che se ne ricavano - Alcool etilico e metilico - Zuccheri - Sostanze grasse - Saponi e candele;

d) una prova scritta di traduzione dal francese in italiano ed una prova scritta di traduzione in italiano dal tedesco o dall'inglese, a scelta del candidato;

e) una prova orale consistente in una discussione sulle prove pratiche e scritte suindicate.

Art. 3.

Le prove pratiche e scritte anzidette avranno luogo in Roma presso il Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere scritte di tutto pugno degli aspiranti, su carta bollata da L. 3 e presentate alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette in Roma, non più tardi del 30 gennaio 1926, munite della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso in L. 50 e della fotografia debitamente legalizzata.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito ed elencare i titoli allegati.

Le domande non documentate o insufficientemente documentate o corredate da documenti irregolari saranno respinte agli interessati. Esse saranno ammesse se regolarizzate nel termine stabilito.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno esibirsi i seguenti documenti, stesi sulle competenti carte bollate e debitamente legalizzati:

1° atto di nascita da cui risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 e non oltrepassato i 32 anni di età.

Per gli aspiranti che dimostrino di aver preso parte ad azioni di guerra (mutilati, invalidi, feriti, decorati per fatti specifici, ecc.) il limite massimo di età è elevato a 35 anni.

Per gli invalidi, di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, numero 1312, il limite è elevato ad anni 39;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato generale negativo del casellario giudiziario;

4° certificato negativo di procedimenti penali pendenti;

5° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci delle precedenti residenze nell'anno;

6° certificato medico rilasciato da un ufficiale sanitario militare, da un medico provinciale, od anche per giustificate circostanze, dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia una imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata nel certificato medico con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica all'impiego di chimico.

L'Amministrazione ha facoltà di fare controllare insindacabilmente tale dichiarazione;

7° documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

8° diploma originale di laurea in chimica, o in chimica-farmacia, o in scienze naturali, oppure laurea o diploma d'ingegnere chimico o ingegnere industriale.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 5 dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale e del Prefetto non è richiesta per i certificati rilasciati e vidimati dal sindaco di Roma.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo sono dispensati i concorrenti che dimostrino di appartenere ad Amministrazioni dello Stato.

Art. 7.

Oltre ai documenti indicati nell'art. 5 potranno essere esibiti:

a) qualunque altro titolo, diploma, certificato o pubblicazione che attesti le cognizioni scientifiche e tecniche dell'aspirante;

b) certificato di risultati di concorsi precedenti presso altre pubbliche Amministrazioni;

c) certificato di servizio militare con indicazioni specifiche delle campagne di guerra, delle ferite riportate e delle decorazioni o di altre benemerenze acquistate.

Art. 8.

La classificazione dei concorrenti sarà fatta da una Commissione esaminatrice composta:

dal grand'uff. prof. Raffaele Nasini, presidente; e dai: grande uff. Saturno Corradini, vice direttore generale nel Ministero delle finanze; cav. prof. Giovanni Giorgis, professore di chimica applicata nella Regia università di Roma; comm. prof. Vittorio Villavecchia, direttore dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette; comm. prof. Guido Fabris, vice direttore dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, membri.

Eserciterà le funzioni di segretario il comm. dott. Carmine Maradei, capo sezione dell'Amministrazione centrale delle dogane.

Art. 9.

Per quanto concerne le formalità inerenti allo svolgimento delle prove saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

La Commissione compilerà la graduatoria dei vincitori del concorso tenendo conto, oltre che del risultato delle prove, dei titoli posseduti dai candidati.

A parità di voti sarà osservato l'ordine di precedenza stabilito dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

La graduatoria del concorso dei vincitori sarà approvata con decreto del Ministro per le finanze e pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale.

Contro di essa non è ammesso alcun ricorso.

Il Ministro ha facoltà di provvedere alla sostituzione di coloro tra i dichiarati vincitori del concorso che entro sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria cessassero di appartenere all'Amministrazione per qualunque causa mediante nomina in ordine di graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel limite di cui all'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 11.

Le nomine ad allievo chimico saranno disposte con decreto del Ministro per le finanze.

Entro il limite di 5 posti la precedenza sarà data agli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1322, che abbiano conseguito l'idoneità.

Qualora gli invalidi e gli ex combattenti dichiarati idonei non siano in numero sufficiente da coprire i posti loro spettanti, i posti rimasti disponibili saranno assegnati ai vincitori del concorso.

Art. 12.

Il periodo di allievo avrà la durata non inferiore a sei mesi dalla data dell'ammissione in funzioni.

Durante il periodo di servizio a titolo di prova gli allievi percepiranno una indennità mensile di L. 500 esclusa ogni altra retribuzione a qualsiasi titolo di assegno o caro viveri.

Art. 13.

Gli allievi chimici che dopo la nomina non raggiungeranno nel termine prefisso la residenza, decadranno, senza che occorra alcuna diffida, da ogni ulteriore diritto conferito dal concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 ottobre 1925.

Il Ministro: VOLPI.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.